

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6064 del 31/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VETIMEC SOC. COOP per l'impianto destinato ad attività di costruzione stampi in acciaio, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Via De Gasperi n. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6304 del 29/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VETIMEC SOC. COOP** per l'impianto destinato ad attività di costruzione stampi in acciaio, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Via De Gasperi n. 3.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **VETIMEC SOC. COOP** (C.F e P.IVA 01678331206) per l'impianto destinato ad attività di costruzione stampi in acciaio, sito in Comune di Calderara di Reno, Via De Gasperi n. 3, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1791 del 21/04/2020, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1791 del 21/04/2020 con scadenza di validità in data 05/05/2035 (rilasciata dal SUAP competente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- con Provvedimento Autorizzativo Unico n. 20032/2019 Prot. n. 10768 del 06/05/2020), e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **VETIMEC SOC. COOP** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁹, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società VETIMEC SOC. COOP (C.F e P.IVA 01678331206) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Castagnini n. 21, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Via De Gasperi

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- n. 3, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 20/06/2024 (Prot. n. 21095/2024) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di autorizzazione di n. 3 nuovi punti di emissione (E10, E11, E12) e la modifica di 1 punto di emissione (E1), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (scarichi domestici e meteorici in pubblica fognatura).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22024/2024 del 28/06/2024 (pratica SUAP n. 21095/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/07/2024 al PG/2024/120039 e confluito nella **Pratica SINADOC 25410/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/141556 del 01/08/2024 ha preso atto dell'avvio del procedimento SUAP, ha comunicato i pareri/nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti, ed ha inoltrato per opportuna conoscenza al Gestore SII, Società HERA Spa, la documentazione presentata dalla Società e pervenuta dal SUAP, in quanto dichiarata prosecuzione senza modifiche di soli scarichi domestici e meteorici che recapitano direttamente in pubblica fognatura, sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - L'ARPAE-APAM-Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano-Montagna con le note PG/2024/153130 del 23/08/2024 e PG/2024/154692 del 27/08/2024 ha trasmesso rispettivamente parere favorevole di supporto tecnico al Comune di Calderara di Reno per la matrice impatto acustico e parere di supporto tecnico ad ARPAE-AACM per la matrice emissioni in atmosfera, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il Comune di Calderara di Reno ha trasmesso nulla osta del 10/09/2024 (Prot. n. 27970/2024) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice impatto acustico di propria competenza, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/09/2024 al PG/2024/164467.
 - Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura, preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) nulla di ostativo ha segnalato in merito, e che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza interna di ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-

amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 761,60 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate in pubblica fognatura: oneri pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione (Art. 8 Tariffario ARPAE).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari ad € 296,00 (ridotti ad € **251,60** per applicazione riduzione del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto l'azienda è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari ad € 600,00.(ridotti ad € **510,00** per applicazione riduzione del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto l'azienda è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 28/10/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto VETIMEC Soc. Coop.

Attività di costruzione stampi in acciaio

Comune di Calderara di Reno (BO) Via De Gasperi n. 3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico nella pubblica fognatura afferente al depuratore comunale di Calderara di Reno – Capoluogo, classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), “scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici (sempre ammesse) ed acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di sosta e transito” provenienti dalla medesima attività di costruzione stampi in acciai, esercitata nell'insediamento produttivo sito in Comune di Calderara di Reno, via De Gasperi n. 3.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione, individuata Scarico 1 Nord, in acque superficiali (fosso di campagna) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di transito della parte ovest dell'area di stabilimento e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 13082/2020 del 10/02/2020, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 5409/2020 del 06/03/2020 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/03/2020 al PG/2020/38092). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 24836 del 2019).

Pratica Sinadoc 25410/2024

Documento redatto in data 28/10/2024



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio

Servizio Pianificazione, SUE, SUAP, Ambiente

Prot. n.		2020/0005409	
Tit.	06.09.02	Fasc.	2019/33/0
Rif. Prot.	n.	2019/20032	
S.U.A.P.		20032/2019	

Calderara di Reno, 06/03/2020

Spett.le
A.R.P.A.E - AACM
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
Pec. aooibo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 20032/2019 Richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 e matrice scarichi reflui avviato dalla Ditta Vetimec Soc. Coop. C.F./P.I. 01678331206, per attività di costruzione di stampi in acciaio, sita in via A. De Gasperi n. 3 a Calderara di Reno (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per la Matrice emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 e per la Matrice scarichi reflui, provenienti da attività di costruzione di stampi in acciaio, sita in via A. De Gasperi n. 3 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 05/08/2019 con P.G. n. 20032 dalla Ditta "Vetimec Soc. Coop. C.F./P.I. 01678331206", con sede legale in Via Castagnini n. 21 a Calderara di Reno (BO), legalmente rappresentata da Finiguerra Annamaria C.F. FNGNMR65T57D883A;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 3112 in data 11/02/2020), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse), e delle meteoriche di dilavamento non contaminate;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;



ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI: per lo scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per lo stabilimento della Ditta richiedente con sede sita in Via A. De Gasperi n. 3, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 3112 del 11/02/2020), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di cui sopra. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pianificazione - S.U.E. – S.U.A.P. – Ambiente

Geom. Sandra Campagna

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referente per l'istruttoria:

Arch. Elisabetta Mutidieri

051/6461258

elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Modena, 10 febbraio 2020
Prot. n. 13082

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 21/08/2019	Num. prot.: 0080603
	Data prot.: 24/09/2019	Num. prot.: 0090596
	Data prot.: 30/10/2019	Num. prot.: 0102830
	Data prot.: 09/12/2019	Num. prot.: 0115777
	PA&S numero 102/2019	

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "VETIMEC SOC. COOP." Esercente l'attività di produzione stampi metallici sita in via Alcide de Gasperin° 2 - Comune di Calderara di Reno (BO).

Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti:

- **Prot. n. 2019/21084 Tit. 06.09.02 Fasc.2019/33/0**
- **Rif. Prot. 2019/20032**
- **Procedimento S.U.A.P. 20032/2019**

Istanza di AUA per modifica sostanziale per la matrice emissioni.

Istanza di AUA per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Anna Maria Finiguerra codice fiscale FNGNMR65T57D883A per conto della Ditta **"VETIMEC SOC. COOP."** codice fiscale / p. IVA 01678331206 con sede legale in via Castagnini n° 21 Comune Calderara di Reno (BO) e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Alcide de Gasperi n° 3 relativa all'insediamento esercente la produzione di stampi meccanici.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la società risulta autorizzata a seguito di emissione con Determinazione Dirigenziale N. 797 dell'Autorizzazione Unica Ambientale concessa con P.G. 44505/2015 per la matrice emissione in atmosfera;
- ✓ l'isolato, in cui è ubicato lo stabilimento, compreso tra le vie De Gasperi e Via Bargellino, è di proprietà del richiedente l'istanza autorizzativa;
- ✓ nell'area di stabilimento, la porzione nord, è concessa in locazione alla società SV Petroni srl che risulta essere una controllata della Vetimec Soc. Coop.;
- ✓ lo stabilimento per cui è stata attivata l'istanza si occupa della produzione di stampi per pressofusione, conchiglia per colata a gravità e a bassa pressione, casse anima hot process e cold process;

- ✓ l'area di stabilimento è dotata di reti per il deflusso dei reflui che originano i seguenti scarichi:
 - Scarico 1 Nord in acque superficiali (fosso di campagna) le acque meteoriche dei coperti e delle aree di transito della parte ovest dell'area di stabilimento;
 - Scarico 2 Nord-Est in rete acque meteoriche:
 - delle acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito della parte nord ed est dell'area di stabilimento di pertinenza SV Petroni srl;
 - delle acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito della parte est e sud dell'area di stabilimento di pertinenza della Vetimec Soc. Coop;
 - Scarico 3 Nord-Est in rete fognaria delle acque nere, afferente al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo, delle acque reflue domestiche della parte nord dell'area di stabilimento di pertinenza SV Petroni srl;
 - Scarico 4 Est in rete fognaria delle acque nere, afferente al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo, delle acque reflue domestiche della parte est dell'area di stabilimento di pertinenza della Vetimec Soc. Coop;
 - Scarico 2 Nord-Est in rete acque meteoriche delle acque delle aree di transito della zona sud dell'area di stabilimento;
- ✓ Da quanto ricevuto con la documentazione relativa all'istanza non vi sono utilizzi dell'acqua per scopi di natura produttiva gli scarichi in pubblica fognatura sono pertanto riconducibili ad un uso domestico o equivalente;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti dal coperto degli edifici e delle aree di transito;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VETIMEC Soc. Coop.
Attività di costruzione stampi in acciaio

Comune di Calderara di Reno (BO) Via De Gasperi n. 3

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di stampi per pressofusione, conchiglie per colata a gravità e a bassa pressione, casse anima hot process e cold process, utensili speciali svolta dalla società VETIMEC Soc. Coop. nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno via De Gasperi n. 3 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società VETIMEC Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: FORATRICI

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie Oleose.....	10 mg/Nm ³
--------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: BANCO AGGIUSTAGGIO MANUALE LUCIDATURA STAMPI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al presente punto di emissione mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: BANCO AGGIUSTAGGIO MANUALE LUCIDATURA STAMPI

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: FORATRICI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie Oleose.....	10	mg/Nm ³
--------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: FORNO TRATTAMENTO TERMICO ACCIAIO

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA (POTENZIALITA' TERMICA 90 KW) A METANO

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: NASTRO RADIANTE CAMPATA FORATRICI (POT. TERMICA 115 KW)

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: NASTRO RADIANTE AGGIUSTAGGIO PESANTE (POT. TERMICA 115 KW)

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: NASTRO RADIANTE AGGIUSTAGGIO LEGGERO (POT. TERMICA 151 KW)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici pari a 3 MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- i metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- i altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E10, E11, E12 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E10, E11, E12, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di

chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/07/2024 al PG/2024/120039).

Pratica Sinadoc 25410/2024

Documento redatto in data 28/10/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VETIMEC Soc. Coop.
Attività di costruzione stampi in acciaio
Comune di Calderara di Reno (BO) Via De Gasperi n. 3

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla società VETIMEC Soc. Coop. ai sensi dell'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di costruzione stampi in acciaio datata 16/02/2024 a firma del tecnico competente in acustica, relativa al progetto di modifica e inserimento di nuovi punti di emissioni in atmosfera.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano-Montagna PG/2024/153130 del 23/08/2024.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 27970/2024 del 10/09/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna-Distretto Urbano-Montagna PG/2024/153130 del 23/08/2024, con nulla osta acustico Prot. n. 27970/2024 del 10/09/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/09/2024 al PG/2024/164467). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. In particolare si prescrive quanto segue:
 - i gruppi aspiranti delle nuove emissioni E10, E11 ed E12 devono essere posizionati all'interno del capannone.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 16/02/2024 dal Tecnico Competente in Acustica Federico Zavatti (iscritto ENTECA N° 5318), incaricato dalla società VETIMEC Soc. Coop. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 01/07/2024 al PG/2024/120039).

Pratica Sinadoc 25410/2024

Documento redatto in data 28/10/2024

**Città di Calderara di Reno****Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G
40012 Calderara di Reno
C.F.00543810378-P.I.00514221209
comune.calderara@cert.provincia.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it

Calderara di Reno, 10/09/2024

Prot. n.		2024/0027970	
Tit.	06.09.02	Fasc.	16/2024
Rif. Prot.	n.	21095/2024	
S.U.A.P.	21095/2024		

Spett.le

Spett.le

A.R.P.A.E – AACM

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente

Energia Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni

Metropolitana

aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Servizio SUAP-Commercio

Sonia Staiano

sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. **21095/2024** - Richiesta di modifica sostanziale di AUA per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico – presentata dalla Ditta “VETIMEC SOC. COOP.”, per attività di costruzione di stampi in acciaio, sita in via De Gasperi 3 a Calderara di Reno (BO)
NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P., citato in oggetto, avviato dalla ditta “VETIMEC SOC. COOP.”, ai fini del rilascio della modifica dell’AUA richiesta, per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico per attività di costruzione di stampi in acciaio, sita in via De Gasperi 3 a Calderara di Reno (BO);

Visto il parere favorevole di ARPAE, pervenuto in data 26/08/2024 con prot. gen. 26813, relativo alla matrice impatto acustico;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

visto l’art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "VETIMEC SOC. COOP.", a seguito della nota ARPAE, pervenuta in data 26/08/2024 ed acquisita con prot. gen. 26813, nella quale, si ritiene che nulla osti, per quanto concerne la componente acustica, al rilascio della modifica dell'AUA richiesta.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Geom. Sandra Campagna**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
"Codice dell'Amministrazione Digitale")

Allegato:

- parere favorevole ARPAE nota prot. Gen. n. 26813 del 26/08/2024

Referente per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano

051 6461263

sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it



Sinadoc n° 25410/2024

Bologna, 23/08/2024

Comune di Calderara di Reno
Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
c.a. Geom. Sandra Campagna
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

SUAP Comune di Calderara di Reno
c.a. Rag. Sonia Staiano
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

ARPAE - A.A.C.M.
Unità AUA ed acque reflue,
c.a. Elisabetta Grazioso
aobo@cert.arpa.emr.it
(protocollo interno)

Oggetto: Procedimento S.U.A.P. 21095/2024 - Richiesta di modifica sostanziale di AUA per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico – presentata dalla Ditta “VETIMEC SOC. COOP.”, per attività di costruzione di stampi in acciaio, sita in via De Gasperi 3 a Calderara di Reno (BO).
PARERE MATRICE ACUSTICA

In merito all’istanza di AUA in oggetto, presa visione della documentazione presentata, si rileva che:

- è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico datata 16/02/2024 a firma del tecnico acustico iscritto in ENTECA N° 5318, relativa al progetto di modifica e inserimento di nuovi punti di emissioni in atmosfera denominati E10, E11 ed E12;
- l'attività esercitata dalla ditta VETIMEC Soc. Coop. produce stampi per pressofusione, conchiglie e casse anima per leghe leggere e materie plastiche. L’attività viene svolta in uno stabile sito in via Via De Gasperi 3 Calderara di Reno (Bo) , già oggetto di precedente autorizzazione;
- l’area circostante la ditta è delimitata da:
 - LATO NORD: attività industriale, oltre la quale sono presenti abitazioni civili
 - LATO SUD: attività produttiva con abitazione civile
 - LATO EST: attività industriale con relativo parcheggio
 - LATO OVEST: Via De Gasperi e aperta campagna;
- il fabbricato sorge all’interno di una area classificata dalla zonizzazione comunale di Calderara di Reno come “Classe V – Aree prevalentemente industriale con limite diurno pari a 70 dB(A) e limite notturno pari a 60 dB(A). Sono presenti due recettori identificati come A e B, che rappresentano le abitazioni civili più prossime;
- sono state individuate e descritte le sorgenti sonore aziendali. L’attività lavorativa si svolge in periodo diurno, ad eccezione per il forno che funziona anche in periodo notturno;



- al fine di condurre le verifiche acustiche è stata svolta una campagna di rilevazioni fonometriche in data 16/02/2024 sia in periodo diurno che notturno. Non è stata rilevata la presenza né di componenti impulsive né di componenti tonali nel rumore indagato;
- adottando un approccio cautelativo, le misure ambientali sono state eseguite in condizioni di massima rumorosità aziendale con i portoni maggiormente utilizzati aperti;
- viene dichiarato che il contributo acustico associabile alle sorgenti da predisporre (E10, E11 ed E12) non sarà significativo rispetto a quello attuale considerato che il posizionamento dei relativi gruppi aspiranti è previsto all'interno del capannone e di conseguenza la condizione attuale può ritenersi acusticamente rappresentativa anche di quella in previsione. Per i rilievi effettuati è stato considerato il funzionamento contemporaneo delle sorgenti dell'azienda;
- le misure svolte presso il confine di proprietà dell'azienda attestano il rispetto dei limiti assoluti normativi con valori di immissione compresi tra i 60 dB(A) e i 66 dB(A), inferiori al limite di 70.0 dB(A) diurno a cui compete la classe V. Il valore notturno è pari a 43 dB(A), inferiori al limite di 60.0 dB(A) notturno a cui compete la classe V. Presso il ricettore A è stato calcolato un valore differenziale di 0,9 dB(A) in periodo diurno e 0 dB(A) in periodo notturno. Presso il ricettore B il differenziale è pari a 3,7 dB(A) in periodo diurno e 0 dB(A) in periodo notturno, pertanto i limiti differenziali diurno (5 dB) e notturno (3 dB) risultano rispettati presso entrambi i ricettori.

In ragione di quanto sopra e di quant'altro descritto dal tecnico estensore della relazione, si ritiene che nulla osti, per quanto concerne la componente rumore, al rilascio della modifica di autorizzazione richiesta. Ciò fatto salvo, considerato che per le nuove emissioni E10, E11 ed E12 il posizionamento dei relativi gruppi aspiranti è previsto all'interno del capannone, si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- i gruppi aspiranti delle nuove emissioni E10, E11 ed E12 devono essere posizionati all'interno del capannone.

La presente istruttoria tecnica è stata curata dai tecnici Giacomo Capitani e Cesare Govoni ai quali ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni.

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.